ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Provincia di Biella

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

LINEE GUIDA OMCEO BIELLA

IL DIRETTORE SANITARIO NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PRIVATE

Funzioni – Requisiti – Responsabilità – Obblighi Deontologici

PREMESSA

La Direzione Sanitaria rappresenta uno degli strumenti fondamentali di garanzia della qualità, della sicurezza e della legittimità delle prestazioni erogate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

L'incarico di Direttore Sanitario non può avere carattere meramente formale, ma richiede l'esercizio effettivo, continuativo e documentabile di attività di vigilanza, coordinamento, controllo e governo clinico.

Il Direttore Sanitario assume una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, dei professionisti operanti nella struttura e delle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 69 del Codice di Deontologia Medica, il medico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ordine di appartenenza e all'Ordine territorialmente competente l'assunzione, la modifica o la cessazione dell'incarico.

All'atto dell'assunzione dell'incarico il Direttore Sanitario è invitato a comunicare all'Ordine:

- data di inizio dell'incarico;
- denominazione e sede della struttura;

Sede: Via Malta 3 Biella tel. 015-9248281

e-mail segreteria@ordinemedicibiella.it pec segreteria.bi@pec.omceo .it

• orari di apertura della struttura;
• modalità e orari di presenza del Direttore Sanitario.

CAPITOLO I
RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa nazionale

• Legge 833/1978;
• D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
• D.Lgs. 229/1999;
• Legge 24/2017 (Gelli-Bianco);
• Legge 124/2017;
• D.Lgs. 81/2008;
• Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
• normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;
• Codice di Deontologia Medica FNOMCeO.

Normativa regionale piemontese

• Legge Regionale Piemonte n. 55/1987;
• normativa regionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
• disciplina regionale relativa a RSA, RAF, CAVS e strutture residenziali;
• requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per poliambulatori, laboratori analisi e strutture di recupero e rieducazione funzionale.

CAPITOLO II
REQUISITI DEL DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario deve possedere:

- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all'esercizio professionale;
- iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi;
- assenza di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- adeguata esperienza professionale.

Sono raccomandate competenze in:

- organizzazione sanitaria;
- gestione del rischio clinico;
- qualità e accreditamento;
- sicurezza delle cure;
- normativa sulla privacy;
- responsabilità professionale.

CAPITOLO III
FUNZIONI GENERALI

Il Direttore Sanitario:

- vigila sul rispetto della normativa sanitaria e deontologica;
- verifica il mantenimento dei requisiti autorizzativi e organizzativi;
- controlla l'idoneità professionale degli operatori;
- verifica l'iscrizione agli Albi professionali e la copertura assicurativa dei professionisti;
- sovrintende alla corretta tenuta della documentazione sanitaria;
- promuove la gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure;
- vigila sull'appropriatezza organizzativa e professionale delle prestazioni;
- verifica la corretta acquisizione del consenso informato;
- garantisce la tutela dei dati personali e sanitari;
- collabora con le Autorità sanitarie competenti.

CAPITOLO IV
PRESENZA E TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ

La Direzione Sanitaria deve essere concretamente esercitata e adeguatamente documentata.

Devono essere tracciabili:

- accessi e presenza in struttura;
- verifiche periodiche;
- audit clinici e organizzativi;
- riunioni con il personale;
- segnalazioni e comunicazioni alla proprietà;
- interventi correttivi adottati.

L'assenza di attività documentabile può costituire elemento rilevante ai fini disciplinari, civili e professionali.

CAPITOLO V
POLIAMBULATORI SPECIALISTICI

Il Direttore Sanitario è responsabile dell'organizzazione sanitaria complessiva della struttura.

In particolare verifica:

- titoli professionali e specializzazioni;
- iscrizione agli Albi professionali;
- coperture assicurative;
- autorizzazioni e manutenzione delle apparecchiature;
- corretta gestione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria;
- rispetto della normativa sulla pubblicità sanitaria.

CAPITOLO VI
STRUTTURE DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività di recupero e rieducazione funzionale la Direzione Sanitaria mantiene la responsabilità generale dell'organizzazione sanitaria della struttura.

La responsabilità tecnico-professionale dell'attività riabilitativa deve essere affidata ad un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

DIRETTORE TECNICO DELL'ATTIVITÀ RIABILITATIVA

Il Direttore Tecnico deve essere un medico chirurgo specialista in:

- Medicina Fisica e Riabilitazione (Fisiatria);
- disciplina equipollente o affine ove prevista dalla normativa vigente e dai provvedimenti regionali applicabili.

Il Direttore Tecnico rappresenta il responsabile clinico dell'organizzazione delle attività riabilitative e collabora stabilmente con il Direttore Sanitario.

COMPITI DEL DIRETTORE TECNICO RIABILITATIVO

- supervisione dei Progetti Riabilitativi Individuali (PRI);
- verifica dell'appropriatezza clinica dei percorsi riabilitativi;
- coordinamento tecnico-professionale delle professioni sanitarie della riabilitazione;
- definizione e aggiornamento dei protocolli riabilitativi;
- verifica dell'utilizzo appropriato delle apparecchiature elettromedicali;
- monitoraggio degli esiti clinici e funzionali;

- partecipazione ai programmi di gestione del rischio clinico;
- collaborazione alle attività di audit e miglioramento della qualità.

Il Direttore Sanitario verifica periodicamente la permanenza dei requisiti professionali del Direttore Tecnico e l'adeguatezza organizzativa dell'attività riabilitativa svolta.

CAPITOLO VII
LABORATORI ANALISI

La Direzione Tecnica del laboratorio costituisce funzione distinta dalla Direzione Sanitaria della struttura.

Per i laboratori di analisi il D.S. può essere un medico chirurgo o un biologo.

Per i laboratori di analisi chimico cliniche il D.S. può essere anche un chimico.

Il Direttore Tecnico deve possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Compiti principali:

• validazione dei referti;
• controllo di qualità interno ed esterno;
• gestione delle non conformità;
• sicurezza biologica;
• appropriatezza diagnostica.

CAPITOLO VIII
STRUTTURE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Nelle strutture che erogano prestazioni radiologiche la Direzione Sanitaria deve essere affidata a professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il D.S. di un ambulatorio radiologico deve essere un medico chirurgo con specializzazione in

Radiologia

Particolare attenzione deve essere posta a:

- radioprotezione;
- sicurezza delle apparecchiature;
- controlli di qualità;
- corretta informazione dell'utente.

CAPITOLO IX
RSA, RAF E STRUTTURE RESIDENZIALI

RSA, RAF E STRUTTURE RESIDENZIALI

RUOLO DEL DIRETTORE SANITARIO

Nelle RSA, RAF e nelle altre strutture residenziali socio-sanitarie il Direttore Sanitario costituisce il garante dell'organizzazione e della qualità dell'assistenza sanitaria erogata agli ospiti.

La particolare fragilità della popolazione assistita richiede una presenza professionale continuativa e una costante attività di coordinamento clinico e organizzativo.

Il Direttore Sanitario opera in stretta collaborazione con:

- Direzione della struttura;

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

- Medici di Medicina Generale;
- Infermiere coordinatore;
- Professionisti sanitari;
- Servizi territoriali dell'ASL;
- Familiari e amministratori di sostegno degli ospiti.

FUNZIONI PRINCIPALI

ORGANIZZAZIONE SANITARIA

- coordinamento dell'assistenza sanitaria agli ospiti;
- definizione dei protocolli clinico-assistenziali;
- vigilanza sulla corretta tenuta della documentazione sanitaria;
- supervisione della continuità assistenziale;
- collaborazione alla definizione dei piani assistenziali individualizzati.

GOVERNO CLINICO

- monitoraggio dello stato di salute degli ospiti;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva;
- promozione della de prescrizione quando indicata;
- monitoraggio delle poli terapie;
- prevenzione degli eventi avversi e delle cadute;
- vigilanza sulle infezioni correlate all'assistenza (ICA).

Sede: Via Malta 3 Biella tel. 015-9248281

e-mail segreteria@ordinemedicibiella.it pec segreteria.bi@pec.omceo .it

ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Provincia di Biella

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

SICUREZZA DELLE CURE

- gestione del rischio clinico;
- monitoraggio degli eventi sentinella;
- verifica della corretta conservazione e somministrazione dei farmaci;
- vigilanza sull'utilizzo delle contenzioni fisiche e farmacologiche;
- promozione di misure alternative alla contenzione;
- verifica dei percorsi di emergenza-urgenza.

RAPPORTI CON L'ASL

- collaborazione durante le attività ispettive;
- trasmissione della documentazione richiesta;
- segnalazione di eventi rilevanti sotto il profilo sanitario;
- collaborazione nelle attività di vigilanza e controllo.

FORMAZIONE E QUALITÀ

- promozione della formazione continua del personale;
- organizzazione di audit clinici periodici;
- monitoraggio degli indicatori di qualità assistenziale;
- partecipazione ai programmi di miglioramento continuo.

AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE RSA

Il Direttore Sanitario deve garantire specifica vigilanza su:

Sede: Via Malta 3 Biella tel. 015-9248281

e-mail segreteria@ordinemedicibiella.it pec segreteria.bi@pec.omceo .it

- prevenzione delle lesioni da pressione;
- nutrizione e idratazione degli ospiti;
- gestione del dolore;
- utilizzo appropriato degli psicofarmaci;
- prevenzione delle cadute;
- cure di fine vita;
- consenso informato e pianificazione condivisa delle cure;
- tutela della dignità della persona fragile;
- corretta gestione delle contenzioni;
- prevenzione e controllo delle infezioni.

DOCUMENTAZIONE RACCOMANDATA

Il Direttore Sanitario dovrebbe mantenere evidenza documentale di:

- riunioni periodiche con il personale;
- audit clinici;
- verifiche interne;
- controlli sulla terapia farmacologica;
- monitoraggio delle infezioni;
- segnalazioni alla Direzione;
- attività formative svolte.

CAPITOLO X
PUBBLICITÀ SANITARIA

Il Direttore Sanitario vigila sulla correttezza, trasparenza e veridicità delle informazioni diffuse dalla struttura attraverso:

- siti internet;
- social network;
- materiale informativo e pubblicitario;
- comunicazioni economiche e professionali.

CAPITOLO XI
CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO PROFESSIONALE

Il Direttore Sanitario deve:

- verificare il possesso dei titoli abilitanti;
- controllare la regolare iscrizione agli Albi professionali;
- impedire l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
- segnalare alle Autorità competenti eventuali irregolarità.

CAPITOLO XII
RESPONSABILITÀ

Il Direttore Sanitario risponde, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, sotto il profilo:

Disciplinare:
• violazioni del Codice di Deontologia Medica;
• omessa vigilanza;
• prestanomismo.

Civile:
• carenze organizzative;
• omissioni di controllo.

Amministrativo:
• violazioni della normativa autorizzativa e organizzativa.

Penale:
• fatti previsti dall'ordinamento derivanti da condotte omissive o commissive.

CAPITOLO XIII
CHECK-LIST MINIMA DI AUTOVALUTAZIONE

Verifica almeno trimestrale:

□ iscrizione agli Albi professionali
□ coperture assicurative
□ autorizzazioni sanitarie
□ formazione ECM
□ privacy e protezione dati
□ consenso informato
□ gestione farmaci
□ gestione rifiuti sanitari
□ sicurezza sul lavoro
□ manutenzione apparecchiature
□ radioprotezione
□ pubblicità sanitaria

□ audit clinici
□ verbali e registrazioni delle verifiche effettuate

CONCLUSIONI

L'incarico di Direttore Sanitario richiede indipendenza professionale, presenza effettiva e attività documentata di vigilanza e controllo.

La funzione non può essere ridotta a un mero adempimento formale, ma costituisce una responsabilità professionale finalizzata alla tutela dei pazienti, dei professionisti e dell'interesse pubblico alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

IL DIRETTORE SANITARIO DEVE ESSERE PRESENTE QUOTIDIANAMENTE?

La presenza deve essere proporzionata alla tipologia, complessità e volume di attività della struttura. In ogni caso deve essere effettiva, programmata, documentabile e adeguata ai compiti di vigilanza affidati.

ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Provincia di Biella

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

È SUFFICIENTE ACCETTARE FORMALMENTE L'INCARICO?

No. L'incarico comporta l'esercizio concreto delle funzioni di controllo, coordinamento e vigilanza. L'assenza di attività effettiva può configurare responsabilità disciplinare e professionale.

IL DIRETTORE SANITARIO DEVE VERIFICARE LE ISCRIZIONI AGLI ALBI?

Sì. È tenuto a verificare periodicamente che tutti i professionisti sanitari operanti nella struttura siano regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali.

DEVE VERIFICARE LE POLIZZE ASSICURATIVE?

Sì. Deve vigilare affinché i professionisti e la struttura siano in possesso delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente.

PUÒ ESSERE DIRETTORE SANITARIO DI PIÙ STRUTTURE?

Solo se ciò è compatibile con la normativa vigente e consente l'effettivo svolgimento delle funzioni richieste in ciascuna struttura.

COSA SI INTENDE PER "PRESTANOMISMO"?

Si configura quando il professionista assume formalmente l'incarico senza esercitare concretamente le funzioni di Direzione Sanitaria. Tale condotta può costituire grave violazione deontologica.

CHI RISPONDE DELLA PUBBLICITÀ SANITARIA DELLA STRUTTURA?

Sede: Via Malta 3 Biella tel. 015-9248281

e-mail segreteria@ordinemedicibiella.it pec segreteria.bi@pec.omceo .it

La responsabilità della comunicazione commerciale compete alla proprietà della struttura, ma il Direttore Sanitario ha il dovere di vigilare sulla correttezza, trasparenza e veridicità delle informazioni diffuse.

NELLE STRUTTURE DI RECUPERO FUNZIONALE CHI È RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ RIABILITATIVA?

La responsabilità tecnica dell'attività riabilitativa compete al Direttore Tecnico, che deve possedere i requisiti specialistici previsti dalla normativa. Il Direttore Sanitario mantiene la responsabilità organizzativa generale della struttura.

IL DIRETTORE SANITARIO DEVE SEGNALARE SITUAZIONI DI ABUSIVISMO PROFESSIONALE?

Sì. Ha il dovere di impedire l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie e di segnalare alle Autorità competenti eventuali irregolarità riscontrate.

QUALI DOCUMENTI DOVREBBE CONSERVARE IL DIRETTORE SANITARIO?

Verbali di verifica, audit clinici, report di controllo, documentazione relativa alle verifiche effettuate sui professionisti, segnalazioni alla Direzione e ogni altra evidenza dell'attività svolta.

IL DIRETTORE SANITARIO PUÒ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DI EVENTI AVVERSI VERIFICATISI NELLA STRUTTURA?

Sì, qualora emerga una carenza organizzativa, un'omessa vigilanza o il mancato esercizio delle funzioni proprie della Direzione Sanitaria.

QUALI SONO I COMPITI DEGLI OSS ?

Sede: Via Malta 3 Biella tel. 015-9248281

e-mail segreteria@ordinemedicibiella.it pec segreteria.bi@pec.omceo .it

ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Provincia di Biella

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

Gli OSS non possono svolgere atti medici o infermieristici (es. somministrazione di farmaci, gestione di flebo, cateteri o medicazioni complesse) . Gli OSS sono una figura complementare ma non sostitutiva dell'assistenza sanitaria e infermieristica

L'attività dell'OSS in RSA si articola in aree specifiche:

- **Assistenza e cura della persona:** Aiuto nell'igiene quotidiana (bagno, doccia, igiene del cavo orale), vestizione, mobilizzazione (aiuto nell'alzata dal letto, postura corretta in carrozzina) e supporto nella deambulazione.
- **Supporto all'alimentazione:** Aiuto nell'imboccare gli ospiti non autosufficienti e assistenza nella preparazione e corretta assunzione dei pasti, monitorando l'idratazione.

Riordino del letto e della stanza dell'ospite, e cura dell'igiene degli spazi comuni.

DIFFERENZE TRA DIRETTORE SANITARIO E DI STRUTTURA

Il Direttore di Struttura (o Direttore Amministrativo/Generale) si occupa della gestione economico-finanziaria, della logistica, del personale non sanitario e delle pratiche burocratiche dell'ente. Il Direttore Sanitario si concentra esclusivamente sulla tutela della salute, sulla sicurezza clinica e sulla qualità dei servizi socio-sanitari.

IL PRESIDENTE

Dr.Franco Ferrero

Sede: Via Malta 3 Biella tel. 015-9248281

e-mail segreteria@ordinemedicibiella.it pec segreteria.bi@pec.omceo .it